



Dipartimento Beni Culturali
e dell' Identità Siciliana

Servizio Tutela ed Acquisizioni
90139 Palermo – Via delle Croci, 8

tutela.uo2@regione.sicilia.it

90139 Palermo – via delle Croci, 8
Tel. 091 7071823 - 824 - 737
www.regione.sicilia.it/beniculturali

S 5.2 – Tutela del paesaggio

Rif. Prot. n. del
nota:

Palermo Prot. n. 6641 del 7.2.2018

Allegati n. _____

OGGETTO: Sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004 – Circolare.

CIRCOLARE N° 02

Alle Soprintendenze per i Beni
Culturali ed Ambientali
Sezione Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici
LORO SEDI

Nel corso dell'anno 2017 si è andato delineando da parte della giurisprudenza amministrativa ed in particolare del C.G.A. un mutato orientamento in materia di sanzioni ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, relativamente al soggetto passivo obbligato al relativo pagamento.

E' stato osservato che *"la sanzione pecuniaria assume all'evidenza una funzione deterrente e non assolve... a una funzione di ristoro per il danno inferto... alla medesima va applicato il disposto di cui all'art.7 L.689/81, ai sensi del quale l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi, che sono del tutto estranei alla commissione dell'abuso"* (da ultimo: C.G.A. 27 novembre 2017, n.520).

Il principio della intrasmissibilità, sancito dall'art. 7 della L. n. 689/1981, vale sia nel caso di morte del trasgressore (gli eredi rimangono estranei al procedimento sanzionatorio), ma anche nei casi in cui il trasgressore abbia ceduto il bene ad altro soggetto, dovendosi applicare il principio della personalità delle sanzioni amministrative; ragion per cui l'Amministrazione non può comminare l'ingiunzione di pagamento a soggetti estranei alla commissione dell'abuso.

In tal senso si è espresso il Consiglio di Giustizia Amministrativa, secondo il quale *"la pretesa dell'Amministrazione di erogare l'ingiunzione di pagamento agli appellanti, estranei alla commissione dell'illecito, deve ritenersi illegittima dal momento che l'ingiunzione, avendo natura di sanzione amministrativa, non è trasmissibile agli appellanti, estranei alla commissione dell'illecito"* (C.G.A. 10 aprile 2017, n. 175).

Tanto si rappresenta per giusta conoscenza e norma, invitando codesti Istituti ad uniformare la propria attività in subiecta materia all'orientamento del C.G.A. (massimo organo della giustizia amministrativa), avendo cura di acquisire in fase istruttoria la documentazione idonea ad identificare l'autore dell'illecito, (che come già detto rimane il soggetto tenuto al pagamento della sanzione), al fine di consentire la corretta applicazione da parte di questa Amministrazione della misura sanzionatoria prevista dall'art.167 del D.Lgs. n.42/2004.

In particolare, in caso di morte del trasgressore, dovrà essere prodotto dai suoi eredi, oltre al certificato di morte, anche la visura storica catastale, mentre in caso di trasmissione della proprietà dell'immobile oggetto dell'abuso, oltre alla visura storica catastale anche copia dell'atto pubblico di compravendita o donazione dal quale possono evincersi i dati anagrafici dell'autore dell'illecito.

IL DIRIGENTE GENERALE

Volpes